



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Giulio Scaramuzzino	Giudice
dott. Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di PATRIZIA BIANCHI (P.I./ C.F. BNCPRZ56A52F458E)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, il debitore PATRIZIA BIANCHI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. Elena Lo Conte sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente non svolge attività di impresa (la cui era titolare è stata cancellata nel 2011) e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- la ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 2,5 Mln euro (quasi interamente nei confronti di ADER, con ipoteca iscritta su immobili della ricorrente), percepisce una pensione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.800 circa.

E' proprietaria dei seguenti beni:

a) Immobili:

1) quota di proprietà di 1/4 di un appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di [redacted] al Foglio 25:

- Particella 239 ULIVETO di classe 3 Superficie: 9.810 mq. R.D. € 17,73, R.A.€ 20,27;
- Particella 240 ULIVETO di classe 3 Superficie: 2.540 mq. R.D. € 4,59, R.A.€ 5,25;
- Particella 62 ULIVETO di classe 3 Superficie: 15.530 mq. R.D. € 28,07, R.A.€ 32,08;
- Particella 71AA SEMIN di classe 4 Superficie: 1.136 mq. R.D. € 1,46, R.A.€ 1,75;
- Particella 71AB ULIV. di classe 3 Superficie: 7.119 mq. R.D. € 12,87, R.A.€ 14,61;
- Particella 140 ULIVETO di classe 3 Superficie: 800 mq. R.D. € 1,45, R.A.€ 1,65;
- Particella 146AA ULIV di classe 3 Superficie: 10 mq. R.D. € 0,02, R.A.€ 0,02;
- Particella 146AB PASC.C di classe 2 Superficie: 3.170 mq. R.D. € 0,65, R.A.€ 0,98;
- Particella 240 ULIVETO di classe 3 Superficie: 2.540 mq. R.D. € 4,59, R.A.€ 5,25.

2) quota di usufrutto pari a 1/2 su appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un fabbricato a schiera, situato nel [redacted] al Foglio 16, particella 128, graffato alla particella 76, sub.3, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, superficie totale 129 mq., superficie totale escluso aree scoperte mq. 126, rendita € 795,34; all'appartamento è abbinato un locale autorimessa al piano terra con accesso dalla stessa [redacted] identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 16, particella 76, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 60, rendita € 130,15.

3) quota di usufrutto pari a 3/4 su appartamento per civile abitazione posto al piano secondo di un fabbricato a schiera, situato in [redacted] al Foglio 10, particella 146, subalterno 28, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7,5, superficie totale 138 mq, superficie totale escluso aree scoperte mq. 134, rendita € 871,52, nonché la quota di usufrutto pari a 1/4 sui locali di sgombero abbinati al predetto appartamento ed identificati al Foglio 10, particella 62, subalterno 11, categoria C/2, classe U, consistenza mq. 34, superficie totale mq. 38, rendita € 110,63; Foglio 10, particella 146, subalterno 23, categoria C/2, classe U, consistenza mq. 88, superficie totale mq. 101, rendita € 286,32; Foglio 10, particella 215, senza subalterno, categoria C/2, classe U, consistenza mq. 14, superficie totale mq. 18, rendita € 45,55.

b) Mobili registrati:

- 1) autovettura marca SUBARU [redacted] immatricolata nell'anno 2012
- 2) autovettura FIAT [redacted] oggetto di PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO del 09/03/2010,

3) autovettura HONDA [REDACTED], data Immatricolazione 03/03/1999 targa [REDACTED] oggetto di PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO del 22/04/2006, del 03/10/2006 e del 25/04/2008.

c) Disponibilità liquide:

1) c/c aperto presso Cassa di Risparmio di Volterra spa filiale di San Pietro in Palazzi, con saldo pari ad euro 31.913,38;

2) c/c aperto presso Castagneto Banca 1910 credito cooperativo italiano con saldo negativo in quanto in data 22/05/2024 sono stati addebitati euro 6010,71 per effetto di un pignoramento presso terzi ad opera di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.;

3) Poste pay n. [REDACTED] con saldo pari ad euro 70,10;

4) Poste pay n. [REDACTED] con saldo pari ad euro 95,92;

5) Libretto postale n. [REDACTED] con saldo pari ad euro 249,10;

6) Libretto postale n. [REDACTED] con saldo pari ad euro 277,95.

Tutti i prodotti finanziari sono attualmente oggetto di pignoramento da parte di ADER.

Il nucleo familiare è composto anche dal marito, disoccupato

La ricorrente vive in un immobile di proprietà dei figli (autosufficienti) per cui non paga alcun canone o indennità.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. Avv. Elena Lo Conte

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, i beni mobili registrati; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **PATRIZIA BIANCHI, c.f. BNCPRZ56A52F458E.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai;**
- b) nomina liquidatore l'avv. Elena Lo Conte che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 17/07/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai